CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.17 dell'11 febbraio2021

Riunione del 4 febbraio 2021

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componente: Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CFA 17.20.21 – Reclamo del tesserato – omissis -avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 13.01.2021, pubblicata con C.U. -omissis-
La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con decisione del 13.01.2021 (C.U. 91 del 20.01.2021), il Tribunale Federale disponeva la sospensione da ogni attività federale per mesi sei del tesserato -omissis-, cui contestava di aver inviato in data 3.7.2017 a tutti i Comitati Territoriali Regionali FIPAV una e-mail "*dai contenuti offensivi dell'onore e del decoro di – omissis -* […] servendosi di un indirizzo di posta elettronica […] *a lui intestato ed in uso*".

Fatto, quest'ultimo, per il quale è stato anche incardinato procedimento penale.

Il -omissis-proponeva reclamo innanzi a questa Commissione deducendo di non avere mai ammesso, tantomeno in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, che l'*account* di posta elettronica fosse a lui riconducibile e comunque contestando che il messaggio "incriminato" avesse natura diffamatoria e/o ingiuriosa.

Denegata la sospensione cautelare, all'udienza di discussione tenutasi il 4.2.2021, il Procuratore Federale concludeva per la conferma della decisione impugnata mentre il reclamante e il proprio difensore si riportavano al ricorso in atti.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.

La richiesta istruttoria formulata dal reclamante avente ad oggetto l'acquisizione di n. 1 file audio, asseritamente riproduttivo dell'audizione tenutasi dinanzi alla Procura Federale, è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto che detto verbale, che non risulta sottoscritto dall'indagato, non è utilizzabile.

Ad ogni buon conto, per quel che rileva in questa sede, il Decreto di Citazione a Giudizio della Procura della Repubblica presso -omissis- evidenzia che l'indirizzo di posta elettronica -omissis- risulta intestato ed in uso al Sig. -omissis-
Il Reclamante non ha fornito alcun elemento positivo idoneo ad escludere una sua responsabilità diretta o anche solo a titolo di *culpa in vigilando* - ovvero non è stato in grado di indicare, neppure a livello presuntivo, chi e in che modo, persona diversa dall'intestatario dell'*account*, avrebbe commesso o avrebbe potuto commettere l'illecito contestato e/o comunque vi avrebbe fatto accesso pur non essendo in possesso delle relative credenziali - limitandosi ad affermare genericamente di non poter escludere che, per l'invio della e-mail, sia stata utilizzata una rete Wi-Fi, forse rimasta aperta dopo una riconfigurazione.

Sulla portata diffamatoria e ingiuriosa del messaggio di posta elettronica il Sig. -omissis- non ha offerto elementi utili a confutare la motivazione resa sul punto dal Giudice di primo grado che deve essere integralmente condivisa laddove, tra l'altro, ha evidenziato come il Consiglio Federale non abbia mai deferito il -omissis- e che non vi sia mai stato il temuto Commissariamento del Comitato territoriale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Trasmette gli atti alla Procura Federale, che ne ha fatto esplicita richiesta in udienza, per la valutazione della rilevanza disciplinare delle modalità di acquisizione del file audio offerto come fonte di prova dal reclamante.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO l'11 febbraio 2021